

Appalto n. 2100001332 – per lavori di realizzazione del collettore fognario dal depuratore di Stabbia al depuratore Aquarno di Santa Croce sull’Arno.

CHIARIMENTO N. 4 su DISCIPLINARE DI GARA

A seguito delle richieste di chiarimenti ricevute e sotto-riportate:

QUESITO 1

In riferimento a quanto riportato a pag. 24 del Disciplinare di gara, ovvero al “possesso in capo all’Operatore economico aggiudicatario dell’iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4 classe D e 5 classe F, o, qualora ne sia sprovvisto, dovrà sottoscrivere sub-contratti con ditte in possesso della predetta iscrizione” si chiede se, in caso di mancata iscrizione dell’aggiudicatario all’Albo nazionale dei Gestori ambientali per le rispettive categorie di cui sopra, le ditte indicate nella terna di subappaltatori dovranno essere in possesso anche dell’iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4 classe D e 5 classe F, oppure l’aggiudicatario può affidare il trasporto dei rifiuti speciali con sub-contratto a ditte provviste dei rispettivi requisiti indipendentemente dalla indicazione nella terna dei subappaltatori?

QUESITO 2

In riferimento alla risposta n.1 di cui al “Chiarimento N.1 su Disciplinare di gara”, che recita: “Ciascun operatore economico indicato quale subappaltatore nella terna di ciascuna categoria deve possedere requisito di qualificazione (in termini di categoria e classifica di attestato SOA) commisurato al valore totale delle prestazioni delle categorie di riferimento, previste in bando”, si richiede conferma che l’obbligo del possesso del requisito di qualificazione SOA, commisurato al totale delle prestazioni delle categorie di riferimento, previste in bando, valga solo per le categorie scorporabili non possedute dal concorrente; e quindi, nel caso in cui lo stesso concorrente si riserva di subappaltare parte della categoria prevalente (OG6), i rispettivi subappaltatori da indicare nella terna non saranno obbligati a possedere l’Attestazione SOA cat. OG6 con classifica VI, ma solo la classifica adeguata all’importo di subappalto, e comunque entro limite consentito.

QUESITO 3

Inoltre si chiede di confermare l’equipollenza tra la categoria OS30 E OG11 ai sensi dell’art.79 comma 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

QUESITO 4

Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante se il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

Si comunica quanto segue:

Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

1) In relazione al quesito 1 si conferma che l'aggiudicatario – nel caso sia sprovvisto di iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali per le categorie di cui sopra - può affidare il trasporto dei rifiuti speciali con sub-contratto a ditte provviste dei rispettivi requisiti, senza dover darne indicazione nella terna dei subappaltatori.

2) in relazione al quesito n. 2, si fa presente che Il chiarimento n. 1 al disciplinare si riferisce alle categorie non prevalenti, subappaltabili nella misura del 100% e per imprese che non siano in possesso di SOA per una o più di esse; per la categoria prevalente, tutti i subappaltatori della terna debbono possedere SOA nella categoria, nella misura minima della classifica I; il subappalto della categoria prevalente, infatti può essere anche di entità inferiore a quella massima consentita (30% dell'importo contrattuale) o anche di entità nulla, senza con ciò rendere inammissibile l'offerta, giacché l'operatore economico offerente è sicuramente qualificato per l'intero importo delle lavorazioni rientranti in OG6, e quindi può eseguirle in proprio al 100%. Ovviamente, nei confronti dei subappaltatori indicati nella terna della categoria prevalente non potranno essere autorizzati subappalti di entità superiore a quella permessa dalla loro qualificazione SOA.

3) in relazione al quesito n. 3 si conferma l'equipollenza della categoria OG11 rispetto alla categoria OS30, in forza di quanto previsto dal comma 16 dell' art. 79 del D.P.R. 207/2010, a mente del quale "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta."

4) in relazione al quesito n. 4, si conferma che non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo.

Pisa, 26/03/2019

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni

(a mezzo apposizione firma digitale)